

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la fusione della Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari,
degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai
al servizio dello Stato con la Cassa pensioni del corpo insegnante del
Cantone Ticino e proponente misure di risanamento della nuova
Cassa fusa

(dell'11 dicembre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio e gli annessi disegni di legge costituiscono il frutto di lunghe, annose discussioni e trattative per giungere ad un graduale, sistematico risanamento delle casse pensioni dei dipendenti dello Stato, ad un coordinamento dei diversi istituti, ad una visione più completa dei bisogni attuali e futuri di questa importante istituzione sociale a favore dei dipendenti statali.

Della fusione delle casse pensioni (erano all'origine 3) già si parlò abbondantemente all'epoca della prima fusione della cassa pensioni dei gendarmi con la cassa pensioni degli impiegati: già allora il Consiglio di Stato non fece mistero della propria intenzione di giungere in un tempo ragionevolmente breve ad un nuovo generale assetto. Gli giunsero incitamenti da parte della Commissione della Gestione e, nelle discussioni parlamentari, da onorevoli Deputati: punto cruciale e vitale d'una fusione fu sempre quello della diversa situazione finanziaria cui versano le due casse esistenti: meno dissestata quella degli impiegati, ben più dissestata quella dei docenti, per cui apparve a molti, specialmente nel campo degli impiegati, che una fusione sarebbe venuta a incidere sui loro diritti, che in sostanza il risanamento della Cassa pensioni dei docenti sarebbe avvenuto a danno o sulle spalle degli impiegati. Già in quell'epoca e nel corso di quelle discussioni il Consiglio di Stato affermò ripetutamente che una fusione avrebbe potuto essere postulata solo quando chi oggi sta meglio (leggasi impiegati) non venga per il fatto della fusione a perdere determinati suoi diritti. Che ciò avvenga con il progetto che raccomandiamo alla vostra attenzione lo dimostreremo nel corso della descrizione delle misure che proponiamo:

A. I MOTIVI DI NATURA GENERALE CHE CONSIGLIANO LA FUSIONE

Ci limiteremo ad una breve elencazione, senza infliggere al lettore lo studio delle massime attuariali. Dal profilo della equità dello Stato verso i suoi dipendenti, siano essi docenti o impiegati, l'esistenza di due diverse leggi, con norme diverse e trattamento differenziato non costituisce certamente motivo di tranquillità. Nella evoluzione le due casse hanno subito il riflesso della loro situazione diversa: dissestata fin dall'inizio, la Cassa pensioni dei docenti dovette proporre ai propri membri diritti più limitati e infligger loro durezza più gravi che non la Cassa pensioni degli impiegati. Se ciò poteva un tempo apparire normale e sopportabile, oggi, a distanza d'anni e quasi di generazioni, mal si comprende come pagando i medesimi tributi, l'assicurato docente debba godere di prestazioni diverse e minori del suo coetaneo impiegato o funzionario, nè certo è equo il rinfacciargli una situazione patrimoniale dissestata della Cassa

cui è obbligato ad aderire, per legge, quando egli non ha alcuna colpa del fatto dell'antico e non migliorato dissenso tecnico.

Esistevano un tempo due diversi organici per i funzionari e gli impiegati da un lato e per i docenti: esiste oggi un solo organico, con l'inserimento di tutti i dipendenti nella medesima scala di stipendi, con i medesimi diritti e obblighi salariali e disciplinari, salvo le normali differenze provenienti dalla diversa funzione.

Logica deduzione del nuovo stato di cose sembra quella di iscrivere tutti i dipendenti dello Stato in una sola Cassa pensioni, istituto sociale uguale per tutti, con i medesimi diritti e i medesimi doveri, retta da una sola legge.

Dal profilo delle norme fondamentali di natura assicurativa è indiscutibile che una cassa che goda di un numero maggiore di assicurati ha una esistenza più regolare e meno esposta a contingenze particolari che non una serie di casse più piccole, più sensibili ad ogni anche piccolo ondeggiamento della natura personale degli assicurati.

Il contributo di solidarietà che è insito nella calcolazione dei premi paragonata alla definizione delle prestazioni nel corso della vita dell'assicurato, fino al giorno della sua messa a riposo per raggiunti limiti di età, si ripartisce su di un numero maggiore di persone e le necessarie riserve divengono naturalmente più tenui. I benefici d'entrata e d'uscita si accumulano a favore di tutti e costituiscono un elemento più sicuro nel calcolo del deficit tecnico: i rovesci dovuti a circostanze straordinarie hanno conseguenze certamente meno importanti.

Su tutto continua a inserirsi la generosa assunzione di oneri da parte dello Stato, a finanziare, con il pagamento di un interesse su di un capitale inesistente, il deficit tecnico e a impedirne l'aumento, e a diminuire progressivamente il deficit accumulato con contributi a fondo perso.

B. LA SITUAZIONE FINALE DELLE DUE CASSE PENSIONI

Riservate le modifiche che intervennero nel corso del 1955 e del corrente anno, che saranno reperibili in forma esatta decorso il 31 dicembre, a conti chiusi, la situazione delle due casse pensioni, al 31 dicembre 1954 era la seguente:

a) *Cassa pensioni degli impiegati*

Secondo il bilancio 1. luglio 1955 allestito dal signor Dr. Saxer, professore del Politecnico federale, in base al tasso del 4 %, la Cassa presentava al 31 dicembre 1954 un deficit tecnico di Fr. 715.000,— con una copertura del 98,2 %.

Con l'assicurazione degli stipendi previsti dal nuovo organico, dedotta la quota di coordinamento di Fr. 1.500,— e tenendo conto dei versamenti da effettuarsi dagli assicurati e dallo Stato, il deficit tecnico ammonta a Fr. 3.777.000,— corrispondente ad un scoperto dell'8 %.

Il perito riconosce che la Cassa si sviluppa favorevolmente e ritiene che con gli utili d'entrata per il rinnovamento del personale, e garantendo lo Stato l'interesse del 4 % sul patrimonio, il deficit potrà esser ammortizzato in pochi anni.

A fine esercizio 1955 la C.P. impiegati disponeva di un capitale di franchi 26.187.914,30, dedotti Fr. 1.479.272,30 di credito dei depositanti a risparmio, il quale patrimonio supererà i Fr. 28.000.000,— alla chiusura della gestione 1956. I membri attivi al 31 dicembre 1955 erano 1244 e i pensionati 370: con l'ammissione alla Cassa del personale straordinario il numero dei membri attivi tenderà ad aumentare sensibilmente.

Le pensioni ordinarie pagate dalla Cassa rappresentano un onere annuo di oltre Fr. 900.000,—, al quale importo devono essere aggiunti circa Fr. 30.000,— per il pagamento delle pensioni supplementari.

b) *Cassa pensioni dei docenti*

Il bilancio tecnico 5 dicembre 1955 allestito dal signor Dr. Riethmann, con i dati del 31 dicembre 1954, con il tasso del 4 % e tenuto conto dei nuovi stipendi (organico 5 novembre 1954) accusa un deficit tecnico di franchi 23.790.027,— su un passivo totale di Fr. 39.305.571,—. L'attivo della Cassa di Fr. 22.867.226,— copre il 49 % degli oneri della stessa, rimanendo uno scoperto del 51 %.

Il perito osserva che se l'effettivo dei docenti attivi non diminuirà nei prossimi anni, se cioè gli assicurati uscenti per pensionamento, per decesso o abbandono del servizio, saranno sostituiti da nuovi e più giovani, una parte della differenza dello sbilancio non coperta da pagamenti di tasse sarà con il tempo compensata dai guadagni di entrata.

Riconosce che lo sviluppo della Cassa è stato, in quest'ultimi tempi, contro ogni previsione, molto consolante, e insiste tuttavia di non dimenticare che la stessa è gravata da un deficit molto rilevante.

Il capitale della Cassa al 31 dicembre 1955 era di Fr. 10.467.413,55, dedotti Fr. 400.000,— di crediti dei depositanti a risparmio; lo stesso supererà i Fr. 11.000.000,— con la maggior entrata prevista per l'esercizio 1956.

Gli effettivi della Cassa erano al 31 dicembre 1955 : 946 membri attivi e 499 pensionati. Le pensioni ordinarie pagate dalla Cassa rappresentano un onere di Fr. 1.245.000,— annui.

C. LA SITUAZIONE INIZIALE della nuova Cassa pensioni fusa, secondo i calcoli approssimativi dei periti Prof. Saxer e Dr. Riethmann, e prendendo il tasso contabile comune del 3 ½ % anziché il 4 %, come finora, si presenta come segue :

<i>Passivo</i>	<i>Docenti</i>	<i>Impiegati</i>	<i>Insieme</i>
1. Pensioni correnti con relative aspettative	12.300.000,—	9.500.000,—	21.800.000,—
2. Aspettative di prestazioni			
a) assicurati uomini	25.500.000,—	42.500.000,—	68.000.000,—
b) assicurate donne	17.400.000,—	2.800.000,—	20.200.000,—
<i>Totale passivo</i>	Fr. 55.200.000,—	54.800.000,—	110.000.000,—
<i>Attivo</i>			
1. Valore liquido dei premi	16.700.000,—	22.100.000,—	38.800.000,—
2. Patrimonio al 1. gennaio 1955	9.100.000,—	22.700.000,—	31.800.000,—
3. Contributo di consolidamento	2.500.000,—	800.000,—	3.300.000,—
<i>Totale attivo</i>	Fr. 28.300.000,—	45.600.000,—	73.900.000,—
<i>Deficit tecnico</i>	Fr. 26.900.000,—	9.200.000,—	36.100.000,—

Calcolando l'interesse tecnico contabile del 4 ½ %, come proponiamo con il presente messaggio, il deficit della Cassa fusa passa da Fr. 36.100.000,— a franchi 17.000.000,— : ciò significa, che un maggior interesse dell'1 % sul patrimonio della Cassa, corrisposto dallo Stato come misura di risanamento, dà un valore capitalizzato di Fr. 19.100.000,—.

I periti considerano, nei loro calcoli, il fatto che l'attuale effettivo del personale si rinnoverà continuamente e in più tengono conto della circostanza che le quote di premio regolamentari sono più alte del premio tecnico richiesto per le età medie di entrata : questi fatti danno un guadagno di entrata capitalizzato in Fr. 8.000.000,—.

Dedotto anche questo utile interno dal deficit previsto più sopra in franchi 17.000.000,—, la Cassa fusa inizierà la sua funzione con un deficit tecnico di Fr. 9.000.000,—.

I periti propongono, come secondo provvedimento di risanamento, che lo Stato onori annualmente questo deficit con un interesse contabile del 4 ½ % ossia con un importo di Fr. 405.000,—, arrotondato in Fr. 400.000,— annui.

D. LE MISURE DI RISANAMENTO

La Cassa pensioni degli impiegati godette in passato di determinati contributi di risanamento, a intero carico dello Stato, che vennero ogni anno iscritti nel bilancio. Complessivamente la Cassa pensioni degli impiegati e dei gendarmi ricevette, dal 1930 al 1953, un importo di Fr. 3 milioni a fondo perso. Contemporaneamente lo Stato versava ad essa un interesse sul capitale depositato presso la Cassa cantonale superiore all'interesse che avrebbe potuto ottenere impiegando direttamente i propri capitali presso terzi. Detto interesse ammonta oggi ancora al 4 % : ammettendo una media di ½ % (base di calcolo medio il 3 ½ %) in più dello strettamente dovuto, la Cassa pensioni impiegati e gendarmi ha ricevuto un importo di Fr. 1.250.000,— che, sommato con quello versato a fondo perso, fa ammontare il contributo di risanamento dello Stato a Fr. 4.250.000,—.

La Cassa pensioni dei docenti godette parimenti di determinati contributi di risanamento : a fondo perso una somma totale di Fr. 3.200.000,— e per l'interesse del 5 % ad essa garantito, un importo di Fr. 1.310.000,— e pertanto un contributo complessivo di Fr. 4.510.000,—.

Oggi ancora la Cassa pensioni docenti riceve un contributo straordinario di Fr. 250.000,—, annui, mentre la Cassa pensioni degli impiegati, da tre anni, riceve solo il tasso differenziato.

Con la situazione attuale, ossia con gli attuali sacrifici supplementari dello Stato, la situazione delle due Casse, negli ultimi dieci anni, per circostanze diverse, di cui talune di natura permanente, è notevolmente migliorata, pur continuando a presentare, specie per la Cassa pensioni dei docenti, sintomi di debolezza corrispondenti a un insufficiente miglioramento senza contributi esterni.

I contributi odierni annui di risanamento delle due casse, calcolati sul bilancio 1955 ammontano a :

½ % sul patrimonio della Cassa pensioni impiegati	Fr. 131.000,—
1 ½ % sul patrimonio della Cassa pensioni docenti	Fr. 154.500,—
a fondo perso	Fr. 250.000,—
Totale	Fr. 535.500,—

Con le misure di risanamento che vi proponiamo con decreto separato da quello della fusione, il contributo per l'anno 1957 e quelli seguenti alla cassa fusa sarà di :

1 % sul patrimonio complessivo	Fr. 365.000,—
2 % a favore del personale femminile assicurato	» 80.000,—
a fondo perso	» 400.000,—
Totale	Fr. 845.000,—

Le misure di risanamento si suddividono in tre gruppi, ognuno con la propria particolare fisionomia: il loro risultato si riflette tuttavia sul bilancio tecnico nel medesimo modo, ossia con una diminuzione calcolata secondo i metodi attuariali.

- a) Il versamento di un tasso differenziato del 4 ½ % contiene due elementi: di un tasso normale del 3 ½ %, paragonabile all'interesse delle ipoteche di primo rango (titolo pupillare rimasto inalterato in questi ultimi anni) e di un supplemento dell'1 %. E' chiaro che, nel calcolo particolareggiato, la misura del sacrificio dello Stato non corrisponde esattamente all'1 %: se le ipoteche di primo rango dovessero in futuro dare un interesse inferiore al 3 ½ %, il sacrificio sarebbe maggiore, se dovessero salire al 3 ¾ % il sacrificio sarebbe minore. Se invece delle ipoteche di primo rango avessimo preso a paragone i titoli di Stato, scesi ancora recentemente a 2 ¾ %, il sacrificio sarebbe stato maggiore: salendo il loro tasso, il sacrificio diverrebbe minore. Ma nel calcolo del deficit la porzione di risanamento è indifferente: lo Stato paga il 4 ½ % e pertanto con la sua garanzia permette di calcolare il deficit in modo esatto. Abbiamo visto che questa misura carica oggi allo Stato un onere effettivo superiore di Fr. 80.000,—.
- b) Il versamento di un premio superiore per il personale femminile, a carico esclusivo dello Stato, è in parte il riconoscimento della necessità, per le donne (classificate poco cavallerescamente fra i « cattivi rischi » della Cassa, per la loro maggiore longevità e per la loro maggiore fragilità fisica in periodi antecedenti il 65.mo anno di età) di sopportare premi maggiori, corrispondenti al maggior peso che esse rappresentano, dal profilo attuariale e in parte il riconoscimento della opportunità che lo Stato, che ad esse versa un onorario del 10 % inferiore a quello riservato ai loro colleghi di sesso maschile, le sollevi della loro quota parte di maggior premio, diminuendo d'altrettanto la differenza originaria di stipendio. Dovessero esse un giorno raggiungere la realizzazione della loro rivendicazione di salario pareggiato, dovrebbero logicamente assumere la loro metà di maggior premio. Questa misura, che allevia il deficit della Cassa, infligge allo Stato una maggior spesa annua di Fr. 80.000,—.
- c) Il versamento di un contributo supplementare di Fr. 400.000,— è stato oggetto di appassionate discussioni fra gli organi dello Stato e i rappresentanti degli impiegati.

E' opportuno ricordare qui che il Fronte Unico, facendo proprie le conclusioni dell'Associazione del personale, delle Commissioni amministratrici e di consulenza delle Casse, della Commissione del personale, ha dichiarato di aderire alla proposta di fusione e di auspicarne la realizzazione.

Il Fronte Unico era stato messo a conoscenza della perizia e delle conclusioni dei signori Prof. Saxer e Dr. Riethmann, che indicavano, oltre alle altre misure sopra descritte, in *almeno* Fr. 400.000,— annui l'importo che lo Stato avrebbe dovuto sopportare per impedire in ogni caso un peggioramento della situazione della Cassa fusa e a permettere la libera influenza dei fattori positivi sulla evoluzione del patrimonio della cassa medesima.

L'Associazione del personale si rivolgeva ad un perito di sua fiducia, il signor J. P. Robert, il quale, in un breve rapporto, indicava per proprio conto un importo necessario di Fr. 800.000,— annui.

Nella sua presa di posizione finale il Fronte Unico giungeva a proporre una « transazione » nel senso di fissare per i primi due anni un importo di franchi 600.000,—, salvo riesame dopo due anni, in base ad una nuova perizia.

Non abbiamo ritenuto di aderire a questa proposta « transattiva » in quanto la proposta di versare Fr. 400.000,— aderisce alle conclusioni dei periti che da lunghi anni conoscono intimamente le due casse pensioni, che le hanno seguite nel loro divenire, che ad esse hanno dedicata la loro scienza indiscussa e in quanto è pacifico che lo Stato continua a mantenere inalterata la garanzia contenuta nell'art. 8 lett. g) della legge, garanzia che certamente assorbe ben più d'una cifra che per la sua medesima natura è destinata ad essere periodicamente riveduta.

Il Consiglio di Stato ritiene che, al momento della fusione, debbano essere presi in considerazione gli elementi certi, senza far posto nè a considerazioni pessimistiche nè a considerazioni d'ottimismo.

Con il maggior sacrificio che esso assume, — lo dicono i periti in modo esplicito — continua a garantire agli impiegati esattamente quanto essi avevano fin qui, escludendo che per il fatto dell'assorbimento della Cassa pensioni doventi essi si trovino in condizioni personali peggiori. Il Consiglio di Stato è dell'opinione che alla fine del terzo anno di gestione della nuova Cassa debba essere allestita una perizia ben precisa e dettagliata, che dia le indicazioni, per i prossimi tre anni, delle necessità di contributo futuro: sia esso maggiore o minore dei Fr. 400.000,— iniziali. E simile procedimento il Consiglio di Stato, e in caso di sua inerzia certamente la nuova Commissione amministratrice, continuerà periodicamente, come in passato, ad accertarsi mediante indagini peritali, dell'andamento della Cassa per parare tempestivamente pericoli di peggioramento, per aumentare, se le circostanze lo permetteranno, il contributo inteso a diminuire il deficit.

Queste dichiarazioni esplicite, che codesto Gran Consiglio sarà per approvare, potranno dare ogni migliore garanzia e fugare fin l'ultimo dubbio e l'ultima preoccupazione.

Nella sua lettera il Fronte Unico pone una ulteriore condizione: che cioè lo Stato assuma la garanzia di procedere in futuro al risanamento della Cassa fusa esclusivamente con mezzi propri, cioè con esclusione di partecipazione degli assicurati.

Se il Consiglio di Stato ha proposto la fusione e ha determinate le condizioni di risanamento sulla base della perizia è certamente in questo spirito e con questo intendimento: naturalmente rimanendo inalterate le basi legali attuali. Se, in altre parole, in futuro, dovessero essere migliorate le prestazioni assicurative, la copertura del nuovo deficit creato con tale miglioramento non potrebbe entrare nel concetto esposto dal Fronte Unico, ma dovrebbe formare oggetto di studio e di riparto degli oneri fra coloro che dovrebbero beneficiare dei miglioramenti e lo Stato.

Ciò premesso, sulla parte generale, e precisamente sulla impostazione della fusione e sul procedimento di risanamento, passiamo ad esaminare i particolari del progetto di legge e a spiegare talune innovazioni che proponiamo di inserire nella nuova legge.

E. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI COMUNI

Il Gruppo socialista, con una mozione del 25 aprile 1955 aveva chiesto che, in occasione della revisione della legge del 20 ottobre 1950 sulla Cassa pensioni degli impiegati, fosse esaminata la possibilità di introdurre la facoltà di am-

mettere alle Casse pensioni i dipendenti delle Amministrazioni comunali e di carattere pubblico che ne avessero fatto richiesta.

Questo Consiglio si era già pronunciato favorevole all'accoglienza della mozione, nel senso che avrebbe esaminata la possibilità di assicurare anche i dipendenti comunali.

Riteniamo che l'ammissione di questo personale può essere accolta, senza aggravare gli oneri della Cassa, alla condizione che i datori di lavoro e gli assicurati abbiano a soddisfare le condizioni presenti e future della legge e che si abbia a stabilire, per ogni richiesta, la riserva matematica necessaria per coprire i nuovi rischi che la Cassa verrà ad assumere.

Abbiamo perciò inserito nel progetto di legge un terzo capoverso all'art. 4 nel senso che il Consiglio di Stato può stipulare convenzioni con i Comuni per l'ammissione dei loro dipendenti.

F. COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

I rappresentanti dei dipendenti statali chiedono che la gestione della nuova Cassa pensioni sia affidata ad una Commissione amministrativa e che la stessa sia eletta in forma paritetica.

Non abbiamo ragioni particolari per opporci alla sostituzione dell'attuale Commissione consultiva con una Commissione amministrativa e di dare alla stessa più vaste competenze. Questo sistema è quello già in vigore per la Cassa pensioni dei docenti e, considerata la buona prova data, può senz'altro essere introdotto anche per la nuova Cassa fusa.

L'art. 11 del progetto di legge fissa il numero dei membri della Commissione e ne regola la nomina: le competenze della stessa saranno precisate nel regolamento d'applicazione.

Per la sostituzione della Commissione occorre inoltre che la parola « Consiglio di Stato » inscritta negli articoli 2 - 3 - 4 - 6 - 18 - 36 del testo unico della legge 20 ottobre 1950 e negli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1952 che modifica la stessa sia sostituita con « Commissione amministrativa ».

G. GUADAGNO ASSICURATO

Giusta l'art. 6 della legge 20 ottobre 1950 e l'art. 8 della legge 17 ottobre 1950 il guadagno assicurato finora è lo stipendio stabilito dai vecchi organici aumentato del 40 % e diminuito di Fr. 1.500,—.

Nessuna valida ragione si oppone ora all'estensione dell'assicurazione all'intero stipendio previsto dai nuovi organici, per cui vi proponiamo di introdurre nella nuova legge una disposizione (art. 5) in tal senso.

Questa disposizione deve aver effetto a contare dal 1. gennaio 1955 conformemente all'art. 3 lett. e) e f) della legge 11 luglio 1955 che modifica transitoriamente la legge sulla C.P. e per il fatto che sull'aumento dei guadagni assicurati si sono già prelevate in parte le relative tasse ed in parte si preleveranno negli anni 1957 e 1958, come concordato con gli interessati e d'accordo con i periti.

Ai pensionati dopo il 1. gennaio 1955 furono finora versate le prestazioni calcolate sui guadagni assicurati a fine 1954 maggiorate delle indennità di carovita: con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni si dovrà versare il conguaglio di pensione, basato sul nuovo stipendio e farsi rimborsare le indennità di carovita versate a titolo provvisorio.

H. PENSIONE SUPPLEMENTARE

Con la quarta revisione della legge federale dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le rendite parziali saranno calcolate su uno spazio di 10 anni e non più di 20 di modo che anche l'attuale nostro supplemento previsto

dall'art. 20 può essere stabilito su 10 anni di assicurazione e le relative prestazioni possono essere leggermente migliorate.

Questo miglioramento può essere ottenuto senza aumento della relativa quota di finanziamento: i periti ritengono sufficientemente coperto l'onere con l'attuale tassa mensile di Fr. 5,— a carico degli assicurati e dello Stato. Con la entrata in vigore dell'assicurazione federale per l'invalidità, attualmente allo studio, il supplemento menzionato verrà a cadere.

I. ALTRE MODIFICAZIONI

Come risulta dal testo del progetto, la legge 20 ottobre 1950 (testo unico) e le sue modificazioni regoleranno la nuova Cassa: per applicarla anche ai docenti si devono inserire diverse disposizioni segnatamente per quanto concerne il prelevamento di contributi.

Proponiamo perciò di modificare l'art. 28 che tratta del versamento dei contributi da parte dello Stato e dei Comuni o consorzi.

I Comuni sono chiamati a pagare i medesimi contributi stabiliti dalla legge attualmente in vigore: in più pagano un contributo del 0,50 % sul guadagno assicurato dalle maestre di scuola elementare calcolato in circa 0,30 % del contributo speciale di risanamento, del 2 % previsto per le donne, e ciò sulla base della parte di stipendio che cade a carico dei Comuni (Cantone media 70 %).

Anche l'attuale contributo straordinario di Fr. 25.000,—, previsto dall'art. 56 della legge 17 ottobre 1950, a carico dei Comuni, sarà prelevato in ragione del 0,50 % sull'intero guadagno assicurato dei docenti di scuola elementare. Attualmente gli stipendi assicurati di questi docenti ammontano a Fr. 4.300.000,— per cui il contributo, per i primi anni, sarà soltanto di Fr. 21.500,—, che andrà però aumentando man mano che aumenteranno i guadagni dei maestri.

Questo sistema ci sembra più semplice e molto più comprensibile sia per i Comuni, sia per gli interessati, in quanto resterà costante e non varierà ogni anno come si pratica attualmente.

Per i docenti lo Stato versa finora un contributo del 100 % su ogni aumento di guadagno e per gli impiegati il 50 %: per ragioni di equità e fintanto che il bilancio della nuova Cassa accuserà un deficit tecnico, reputiamo necessario di versare il 100 % sugli aumenti di tutti i suoi membri.

L. CASSA DI RISPARMIO

Per applicare le attuali norme regolamentari della C.R. anche ai docenti e per ridurre l'interesse corrisposto sui depositi a risparmio, abbiamo modificato tutte le disposizioni degli art. 31 - 32 - 33 - 34 e 35.

Resta inteso che lo Stato verserà il 4 ½ % sul patrimonio della Cassa, come abbiamo detto alla sezione D lett. a) del presente messaggio, ma ai depositanti sarà bonificato solo il 3 ½ %, siccome ritenuto ora tasso normale del mercato dei capitali: la differenza dell'1 % andrà a favore del risanamento della Cassa.

L'interesse del 3 ½ % sarà calcolato sui depositi a contare dal momento della fusione delle due Casse, e per gli anni seguenti.

M. DISPOSIZIONI APPLICATIVE E TRANSITORIE

Con la fusione delle due casse pensioni i rispettivi patrimoni, attualmente mutuati allo Stato, saranno trasferiti sull'apposito conto della nuova Cassa.

Come fu già disposto per i membri del Corpo della gendarmeria, per i pensionati prima del 31 dicembre 1947 e dopo il 1. gennaio 1948 faranno stato le disposizioni in vigore a quell'epoca: per i pensionati dopo il 1. gennaio 1955

saranno invece applicabili gli art. 6 - 41 e 42, in quanto entranti in vigore con effetto al 1. gennaio 1955.

Per tutti i membri che si troveranno in servizio attivo al 1. gennaio 1957 faranno stato le disposizioni della presente legge.

N. TASSE ARRETRATE

Le tasse calcolate in base alle leggi regolanti finora le due Casse e non ancora liquidate interamente dovranno essere versate alla nuova Cassa.

Così le tasse sugli aumenti conseguiti con l'applicazione dei nuovi organici calcolate provvisoriamente :

- a) per gli impiegati dal 16,66 % al 22,88 % secondo l'età;
- b) per i docenti dal 37,50 % al 100 % secondo l'età e meglio come all'art. 16 del progetto di legge, dovranno pure essere versate alla nuova Cassa.

Altrettanto farà lo Stato in base alle disposizioni attualmente in vigore e cioè : il 50 % per gli impiegati e il 100 % per i docenti.

Per le ragioni sopra esposte vi invitiamo pertanto a dare la vostra approvazione agli allegati disegni legislativi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Stefani

Disegno di

LEGGE

sulla fusione della Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato con la Cassa pensioni del corpo insegnante del Cantone Ticino

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 1956 n. 668 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato e quella del corpo insegnante del Cantone Ticino sono fuse in un'unica cassa denominata : Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 2. — La nuova Cassa è retta dalla legge 20 ottobre 1950 (testo unico) e successive modificazioni, con le variazioni e aggiunte che seguono.

Art. 3. — L'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 1. — E' istituita a favore dei dipendenti dello Stato una Cassa pensioni avente per scopo di assicurare i medesimi contro le conseguenze economiche della invalidità, della vecchiaia, della morte, della non rielezione o del licenziamento senza colpa propria dell'assicurato ».

Art. 4. — L'art. 2 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 2. — ¹ Sono obbligati a far parte della Cassa pensioni i magistrati (esclusi i Consiglieri di Stato), i funzionari, gli impiegati, i membri del corpo della gendarmeria, i direttori degli istituti scolastici cantonali, gli ispettori delle scuole pubbliche, i direttori didattici delle scuole elementari, nominati dai Comuni o dai consorzi di Comuni, gli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali e comunali, le maestre delle Case dei bambini sussidiate dallo Stato e gli operai assunti dallo Stato per un periodo che si presume debba essere superiore a un anno.

² Il personale ausiliario, assunto come tale, e quello assunto a titolo provvisorio devono far parte della Cassa di risparmio, dopo tre mesi di servizio. Quando l'assunzione avviene con la clausola « per un periodo indeterminato », trascorso un anno di servizio, sono iscritti alla Cassa pensioni, riservata la visita medica.

³ Il Consiglio di Stato può stipulare convenzioni con i Comuni per l'ammissione alla Cassa dei loro dipendenti alla condizione che datori di lavoro e assicurati soddisfino gli obblighi presenti e futuri previsti dalla legge. Per queste ammissioni deve essere calcolata volta per volta la relativa riserva matematica ».

Art. 5. — L'art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 6. — ¹ Il guadagno computabile agli effetti della presente legge è lo stipendio o salario annuo stabilito dagli organici attualmente in vigore, diminuito di una quota fissa di coordinamento di Fr. 1.500,—.

² Nello stabilire lo stipendio assicurato dei docenti si tien calcolo esclusivamente della somma pattuita nei rispettivi contratti scolastici e prevista dagli organici cantonali e comunali.

³ I compensi speciali di direzione, le gratificazioni, le indennità di famiglia e per i figli e i compensi di carattere straordinario non sono computabili.

⁴ Se lo stipendio non è fisso vien determinato dal Consiglio di Stato su proposta dell'amministrazione della Cassa ».

Art. 6. — All'art. 7 è aggiunto il seguente capoverso :

« ² Se lo stipendio vien ridotto per una causa diversa da quella prevista da questo articolo l'assicurato ha la facoltà di mantenere l'assicurazione per l'intero stipendio continuando a pagare le relative tasse ».

Art. 7. — L'art. 20 è abrogato e sostituito dal seguente :

Primo e secondo capoversi : invariati.

Il terzo capoverso è modificato come segue :

« ³ Il supplemento fisso è stabilito secondo gli anni di assicurazione compiuti dopo il 1. gennaio 1948 e secondo l'età dell'assicurato al momento in cui cessa il rapporto d'impiego. Per gli uomini sposati, prima della cessazione del servizio, il supplemento ammonta a :

PENSIONE SUPPLEMENTARE PER CONTIUGATI
IMPORTO ANNUO IN FRANCHI

<i>Età del pensionamento</i>	<i>Anni di assicurazione compiuti dopo il 1. gennaio 1948</i>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e più
65	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600	1.640	1.680	1.720	1.760	1.800
64	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600	1.640	1.680	1.720	1.760
63	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600	1.640	1.680	1.720
62	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600	1.640	1.680
61	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600	1.640
60	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560	1.600
59	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520	1.560
58	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480	1.520
57	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480
56	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400	1.440
55	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400
54	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
53	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280	1.320
52	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240	1.280
51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200	1.240
50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160	1.200
49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120	1.160
48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040	1.080
46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.040
45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

e meno

Quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo capoversi : invariati.
Nono capoverso : abrogato.

Art. 8. — L'art. 28 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 28. — ' Lo Stato versa alla Cassa :

- a) un contributo annuo del 7 % dello stipendio assicurato dei membri dipendenti dello Stato e delle maestre delle Case dei bambini;
- b) un contributo del 5 % dello stipendio assicurato dei docenti di scuola elementare;
- c) un contributo del 100 % di ogni aumento di stipendio assicurato dei suoi dipendenti;
- d) un contributo del 100 % per i docenti di scuola elementare e per le maestre delle Case dei bambini su ogni aumento di guadagno assicurato per la parte di stipendio a carico dello Stato;
- e) un contributo mensile di Fr. 5,— per ogni membro suo dipendente e per le maestre delle Case dei bambini, per il finanziamento della pensione supplementare;
- f) un contributo mensile di Fr. 3,50 per ogni docente di scuola elementare per il finanziamento della pensione supplementare;
- g) una contribuzione annua sufficiente per pagare gli interessi e le annualità di ammortamento dei deficits tecnici della Cassa.

²I Comuni e i consorzi di Comuni versano :

- a) un contributo annuo del 2 % dello stipendio assicurato dei rispettivi docenti di scuola elementare;
- b) un contributo del 7 % dei supplementi di stipendio assicurati, versati dai Comuni, previsti dagli organici comunali;
- c) un contributo del 100 % per i docenti di scuola elementare su ogni aumento di guadagno assicurato per la parte di stipendio a carico del Comune o del Consorzio;
- d) un contributo mensile di Fr. 1,50 per ogni docente di scuola elementare, per finanziare la pensione supplementare.

³I Comuni, i consorzi di Comuni e gli enti morali aventi scuole professionali o di altro ordine, dipendenti da essi direttamente ma sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione versano alla Cassa :

- a) un contributo annuo del 7 % dello stipendio assicurato;
- b) un contributo del 100 % su ogni aumento di stipendio assicurato;
- c) un contributo mensile di Fr. 5,— per ogni docente assicurato, per finanziare la pensione supplementare.

⁴I Comuni e le amministrazioni delle Case dei bambini versano :

- a) un contributo del 100 % per le loro maestre su ogni aumento di guadagno assicurato, per la parte di stipendio a loro carico.

Art. 9. — L'art. 30 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 30. — Sono inoltre assegnati alla Cassa :

- a) le multe disciplinari inflitte ai suoi membri e metà della tangente loro riservata sulle multe inflitte a terzi;
- b) i doni e legati eventuali ».

Art. 10. — Gli art. 31 - 32 - 33 - 34 e 35 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

« Art. 31. — I membri della Cassa, elencati all'art. 2, che al momento della nomina in pianta stabile o dopo il periodo di attesa di cui al cpv. 2 dell'art. 2 non sono in grado di produrre il certificato di sanità rilasciato dal medico di fiducia della Cassa pensioni oppure superano i 40 anni di età, sono iscritti alla Cassa come depositanti a risparmio, con riserva dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1950 ».

« Art. 32. — ¹Il depositante versa i medesimi contributi dell'assicurato.

²Lo Stato, i Comuni, i consorzi di Comuni, gli enti morali e le amministrazioni delle Case dei bambini versano pure i loro contributi come per gli assicurati ».

« Art. 33. — ¹Il depositante che lascia il servizio dello Stato, dei Comuni, dei Consorzi, degli enti morali e delle amministrazioni delle Case dei bambini per causa di invalidità, di scioglimento del rapporto d'impiego senza sua colpa o per aver raggiunto il limite di età o di servizio ha diritto a una prestazione della Cassa, uguale alla somma dei suoi contributi e di quelli del datore di lavoro, con l'aggiunta dell'interesse annuo del 3,5 %.

² Se il depositante muore, lo stesso diritto spetta al coniuge superstite o, se questo manca, ai figli di età inferiore ai 18 anni.

³ La tassa mensile di Fr. 5,— per il finanziamento della pensione supplementare versata dal datore di lavoro e dall'assicurato, non è computabile nel deposito a risparmio. La quota versata dall'assicurato è restituita unicamente a chi lascia volontariamente il servizio ».

« Art. 34. — Se il depositante abbandona il servizio senza aver diritto alle prestazioni di cui all'art. 33, esso, e in via eventuale il suo coniuge, i suoi discendenti, i suoi genitori, i suoi fratelli e le sue sorelle, infine i suoi avi (esclusi altri parenti) hanno diritto al rimborso dei contributi da lui versati, senza interessi, dedotta la tassa mensile di Fr. 5,— ».

« Art. 35. — ¹ Se non vi sono aventi diritto l'intero deposito a risparmio è versato alla Cassa pensioni.

² Se il depositante rientra al servizio dello Stato, dei Comuni, dei consorzi o delle amministrazioni delle Case dei bambini, deve restituire quanto ha percepito dalla Cassa con gli interessi d'uso.

³ E' applicabile per analogia il capoverso 2 dell'art. 8 della legge del 20 ottobre 1950 ».

Art. 11. — L'art. 36 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 36. — ¹ La Cassa è amministrata da una Commissione di 9 membri, presieduta dal direttore del Dipartimento delle finanze.

² Gli altri membri sono nominati dal Consiglio di Stato che ne designa 4 quali rappresentanti dello Stato e ne sceglie 4 su proposta delle associazioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

³ La Commissione è nominata per quattro anni e scade alla fine del mese di giugno susseguente all'anno di nomina dei poteri cantonali.

⁴ I conti della Cassa sono verificati ogni anno da una Commissione di revisione composta di 3 membri e 3 supplenti designati dagli assicurati, dai depositanti e dai pensionati.

⁵ La durata in carica dei revisori coincide con quella della Commissione amministrativa.

⁶ L'amministrazione della Cassa presenta annualmente al Gran Consiglio, con il rendiconto del Dipartimento delle finanze, la sua relazione, i conti annuali e il rapporto dei revisori ».

Art. 12. — Il capoverso 2 dell'art. 37 è abrogato.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE E TRANSITORIE

Art. 13. — L'art. 38 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 38. — Il patrimonio della Cassa pensioni dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli operai al servizio dello Stato e quello della Cassa pensioni del corpo insegnante, quali risultano dai bilanci al 31 dicembre 1956, sono trasferiti alla nuova Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ».

Art. 14. — L'art. 39 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 39. — I pensionamenti avvenuti prima del 1. gennaio 1957, durante la validità delle precedenti leggi, sono giudicati conformemente alle stesse ».

Art. 15. — L'art. 40 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 40. — ¹Le tasse degli assicurati e dei pensionati, calcolate secondo le precedenti leggi, devono essere versate integralmente alla nuova Cassa pensioni.

²Le quote impagate, ancora dovute dal pensionato che morisse senza lasciare superstiti aventi diritto alla pensione, sono condonate ».

Art. 16. — L'art. 41 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 41. — ¹Sugli aumenti di guadagno computati, conseguiti con l'applicazione degli organici 5/9 novembre 1954, i già membri della Cassa pensioni degli impiegati pagano, in deroga all'art. 29 lett. c) della legge 20 ottobre 1950, una tassa di aumento senza interessi, nella seguente misura :

Anno di nascita	Tassa in % dell'aumento
1925 e successivi	16,66
1924 - 1905	18,72
1905 e precedenti	22,88

²I già membri della Cassa pensioni dei docenti pagano, in deroga all'art. 13 lett. c) della legge 17 ottobre 1950, una tassa d'aumento, senza interessi, nella seguente misura :

Anno di nascita	Tassa in % dell'aumento
1918 e successivi	37,50
1917	40,—
1916	45,—
1915	50,—
1914	55,—
1913	60,—
1912	65,—
1911	70,—
1910	75,—
1909	80,—
1908	85,—
1907	90,—
1906	95,—
1905 e precedenti	100,—

Art. 17. — L'art. 42 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 42. — ¹Lo Stato corrisponde sugli aumenti determinati dalla applicazione degli organici attualmente in vigore, il 50 % dei contributi indicati all'art. 16 cpv. 1 (art. 41 cpv. 1).

²Lo Stato, i Comuni, i Consorzi, gli enti morali e le amministrazioni delle Case dei bambini corrispondono il 100 % dei contributi stabiliti dall'art. 16 cpv. 2 (art. 41 cpv. 2) ».

Art. 18. — Gli art. 5, 16 e 17 della presente legge entrano in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1955.

Art. 19. — Sono abrogati : l'art. 6 del decreto legislativo 20 maggio 1952 che modifica il testo unico della legge sulla Cassa pensioni, e gli art. 45, 46 e 47 del Testo unico 20 ottobre 1950.

Art. 20. — L'art. 43 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 43. — La parola « Consiglio di Stato » contenuta negli art. 2, 3, 4, 6, 18 e 36 del Testo unico 20 ottobre 1950 e negli art. 1 e 3 della modificazione 20 maggio 1952 è sostituita con « Commissione amministrativa ».

Art. 21. — L'art. 44 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 44. — ¹Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare un testo unico della legge sulla Cassa pensioni.

²Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico del 17 ottobre 1950 e sue modificazioni ».

Art. 22. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, con effetto a contare dal 1. gennaio 1957. Resta riservato l'art. 18.

Disegno di

LEGGE

sul risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 1956 n. 668 del Consiglio di Stato;
vista la legge sulla fusione della Cassa pensioni dei magistrati,
dei funzionari, degli impiegati, dei membri del corpo della gendarmeria e degli
operai al servizio dello Stato e della Cassa pensioni del corpo insegnante,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per risanare la nuova Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, il Cantone versa una contribuzione straordinaria annua di Fr. 400.000,— quale pagamento degli interessi e come quota d'ammortamento del deficit tecnico.

Art. 2. — Lo Stato versa, a titolo di contributo di risanamento, l'interesse dell'1 % annuo oltre quello ordinario del 3 ½ % annuo sul patrimonio della Cassa pensioni depositato presso la Cassa cantonale.

Art. 3. — Lo Stato versa inoltre :

- a) un contributo supplementare del 2 % all'anno sui guadagni assicurati dei membri di sesso femminile, suoi dipendenti e delle maestre delle Case dei bambini;
- b) un contributo, supplementare dell'1,50 % all'anno sui guadagni assicurati delle maestre di scuola elementare e delle maestre delle scuole professionali comunali.

Art. 4. — I Comuni, i consorzi di Comuni e gli enti morali versano un supplemento del 0,50 % sui guadagni assicurati delle maestre delle scuole elementari e professionali loro dipendenti.

Art. 5. — I Comuni e i consorzi di Comuni versano inoltre un contributo del 0,50 % sui guadagni assicurati dei loro dipendenti (maestri e maestre) delle scuole elementari a titolo di risanamento della Cassa pensioni.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed ha effetto a contare dal 1. gennaio 1957.
